

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2021-123	del 18/02/2021
Oggetto	Laboratorio Multisito. Affidamento diretto della fornitura di reagenti di microbiologia, mediante somministrazione periodica per la durata di 36 mesi nell'ambito di Accordo Quadro alla società Biolife Italiana S.r.l. CIG Z5E301905F. Importo euro 2.200,00 + IVA 22%. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.	
Proposta	n. PDTD-2021-127	del 17/02/2021
Struttura adottante	Laboratorio Multisito	
Dirigente adottante	Forti Stefano	
Struttura proponente	Laboratorio Multisito	
Dirigente proponente	Dott. Forti Stefano	
Responsabile del procedimento	Forti Stefano	

Questo giorno 18 (diciotto) febbraio 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Responsabile, Dott. Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Laboratorio Multisito. Affidamento diretto della fornitura di reagenti di microbiologia, mediante somministrazione periodica per la durata di 36 mesi nell'ambito di Accordo Quadro alla società Biolife Italiana S.r.l. CIG Z5E301905F. Importo euro 2.200,00 + IVA 22%. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n.139 del 30/12/2020 “Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione dell’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia – Romagna per il triennio 2021-2023, del Piano Investimenti 2021-2023, del Bilancio Economico preventivo per l’esercizio 2021, del Budget generale e della Programmazione di cassa 2021”;
- la Delibera del Direttore Generale n. 140 del 30/12/2020 “Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2021 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna;
- il Regolamento Arpae per l’adozione degli atti gestione dell’Agenzia;
- il Regolamento Arpae per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76. "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in legge 11 settembre 2020,n. 120;

VISTI :

- in particolare l’art. 1 comma 2 lett a) del d.l. 76/2020, come convertito in l. 120/2020 che consente di procedere per l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro, mediante procedura di affidamento diretto;
- l’art. 5 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture summenzionato, il quale prevede che “Per gli affidamenti di valore inferiore a 40.000,00 euro i dirigenti competenti adottano un’unica determinazione contenente l’interesse pubblico da soddisfare, le caratteristiche del servizio e/o fornitura da acquistare, l’importo, la procedura di selezione del contraente, l’attestazione del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il nominativo del fornitore, le condizioni contrattuali, il nominativo del RUP, l’attestazione di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, il quadro economico relativo alla spesa, dando atto della relativa copertura finanziaria”;
- l’art. 1, comma 130, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, modificativa dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, da cui deriva l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 5.000,00

euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al mercato elettronico della P.A.;

- le Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dall’ANAC;

PREMESSO:

- che da precedente affidamento di cui alla determina n. 589 del 12.08.2020, sono rimasti non aggiudicati i prodotti elencati nella scheda A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, necessari ai laboratori per eseguire le analisi della legionella;
- che il Laboratorio Multisito ha provveduto ad espletare l’attività istruttoria per procedere all’affidamento degli stessi per un periodo di 36 mesi ed a esito di tale istruttoria si è valutato opportuno procedere ad affidamento diretto per congruità nei confronti del fornitore Biolife Italiana S.r.l. (CF 01149250159) avente sede legale in Viale Monza, 272, Milano, in quanto unica ditta in grado di fornire gli articoli rimasti non aggiudicati dal precedente affidamento, optando per la forma contrattuale dell’accordo quadro per un valore di euro 2.200,00 (Iva esclusa) di cui oneri per la sicurezza pari a euro zero;

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 né della centrale di committenza regionale Agenzia Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto forniture analoghe a quelle di interesse;
- che trattandosi di acquisto di importo inferiore ai 5.000,00 Euro si è valutato opportuno procedere all’affidamento fuori dai mercati elettronici, chiedendo al fornitore specifica quotazione economica con nota PG/2021/12814 del 27/01/2021, corredata da capitolato speciale e scheda economica allegati rispettivamente sub B), sub C) e sub D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che, trattandosi di mera fornitura, non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, e non sono conseguentemente previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze;
- che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all’art. 34 del D.Lgs 50/2016;
- che è rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture (R84101/ER);

CONSIDERATO:

- che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello del prezzo più basso per l'importo

complessivo della fornitura, considerato che si tratta di fornitura con caratteristiche standardizzate e condizioni definite dal mercato;

- che la procedura ha ottenuto il seguente codice identificativo di gara (CIG) Z5E301905F;

DATO ATTO:

- che il Responsabile Unico del Procedimento, considerato l'esito positivo dell'esame della documentazione amministrativa ha proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica ritenendola conforme alle richieste di Arpae in quanto i prodotti validi offerti rispettano la percentuale del 100% richiesta;
- che Biolife Italiana S.r.l. (CF 01149250159) ha presentato la propria offerta acquisita agli atti con PG/2021/14921 del 29/01/2021 quotando gli articoli e le quantità richieste nonché il prezzo totale della fornitura pari a euro 2.200,00 +IVA 22%, allegato sub E), al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- che l'offerta della società Biolife Italiana S.r.l. (CF 01149250159) viene considerata, dal Responsabile del Procedimento, valida e congrua rispetto ai prezzi di mercato;
- che sono stati effettuati i controlli amministrativi sull'aggiudicatario, tramite l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) e mediante consultazione del Casellario Informatico dell'ANAC;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di aggiudicare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, la fornitura mediante somministrazione periodica di reagenti per analisi di microbiologia descritti sub A), per la durata di 36 mesi, alla società Biolife Italiana S.r.l. (CF 01149250159) avente sede legale in Viale Monza, 272, Milano, con la quale sarà sottoscritto un accordo quadro per il valore stimato posto a base di gara pari a euro 2.200,00 +IVA 22%;
- di dare atto che la fornitura viene affidata alle condizioni di cui alla richiesta di preventivo, del Capitolato Speciale ed ai prezzi unitari di cui all'offerta economica, rispettivamente allegati sub B), sub C) e sub E) al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
- di demandare, nell'arco di validità degli accordi quadro, la firma degli ordini periodici di fornitura, con specifici CIG derivati, per le esigenze delle rispettive strutture ai Responsabili delle sedi secondarie del Laboratorio Multisito, vista la delega conferita dalla Responsabile del Laboratorio Multisito con PGDG/2017/5781 del 01/06/2017 per l'emissione degli ordini di somministrazione periodica, i quali provvederanno altresì direttamente o tramite propri collaboratori al controllo della regolare esecuzione degli ordini ed alla liquidazione delle corrispondenti fatture;

ATTESTATO:

- che ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente atto è assunto nel

rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2021 - Linee Guida" della D.D.G n. 140 del 30/12/2020;

SU PROPOSTA:

- del Dott. Stefano Forti, Responsabile del Laboratorio Multisito, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture vigente in Arpae, il Responsabile Laboratorio Multisito, Dott. Stefano Forti, mantiene su di sé il ruolo e le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, meglio specificati dalla Linee guida n. 3, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» di cui alla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornata con determinazione 1007 del 11/10/2017;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Dott.ssa Lisa Recca, Responsabile dello Staff Gestione budget e approvvigionamenti Laboratorio Multisito, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;
- che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.

DETERMINA

1. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, la fornitura mediante somministrazione periodica di reagenti per analisi di microbiologia per i laboratori di Arpae ER, elencati nell'allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, alla società Biolife Italiana S.r.l. (CF 01149250159) avente sede legale in Viale Monza, 272, Milano.

2. di dare atto che con l'operatore economico sarà sottoscritto un accordo quadro per il valore stimato posto a base di gara pari a euro 2.200,00, della durata di 36 mesi.

3. di dare atto che la fornitura viene affidata alle condizioni di cui alla richiesta di preventivo, al Capitolato Speciale ed ai prezzi unitari di cui all'offerta del fornitore, rispettivamente allegati sub) B, sub C) e sub E) al presente atto quali parti integranti e sostanziali.

4. di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria sarà perfezionato con modalità elettronica e che lo stesso sarà firmato digitalmente dal Responsabile del Laboratorio Multisito e che da esso deriverà un accordo quadro secondo quanto stabilito nel capitolato speciale.

5. di demandare, nell'arco di validità dell'accordo quadro, la firma degli ordini periodici di fornitura, con specifici CIG derivati, per le esigenze delle rispettive strutture ai Responsabili delle sedi secondarie del Laboratorio Multisito, vista la delega conferita dalla Responsabile del Laboratorio Multisito con PGDG/2017/5781 del 01/06/2017 per l'emissione degli ordini di somministrazione periodica, i quali provvederanno altresì direttamente o tramite propri collaboratori al controllo della regolare esecuzione degli ordini ed alla liquidazione delle corrispondenti fatture.

6. di dare atto che il costo complessivo stimato dell'accordo quadro pari a euro 2.684,00 (IVA inclusa), relativo al presente provvedimento, avente natura di "Materiali di laboratorio-reagenti" è imputato contabilmente sul budget annuale e nel conto economico preventivo annuale e pluriennale, con riferimento ai centri di responsabilità dei laboratori interessati, a carico degli esercizi 2021-2024.

7. di dare atto che il costo di euro 2.684,00 (Iva inclusa), in base alla durata dell'accordo quadro, avente natura di "Materiali di laboratorio- reagenti " è così suddiviso:

- Euro 894,66 per l'esercizio 2021;
- Euro 894,66 per l'esercizio 2022;
- Euro 894,67 per l'esercizio 2023.

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, alla sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Laboratorio Multisito

Dott. Stefano Forti

PRODOTTI PER LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA														
IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 2.200,00 (IVA ESCLUSA) - PERCENTUALE DI PRODOTTI RICHIESTA: 100%														
POS.	DESCRIZIONE PRODOTTO	Fabbisogno totale triennale Arpae (per u. m.)	Formato richiesto					Formato offerto per confezione						
			Pezzo					Pezzo						
			Formato	Unità di misura	Quantità per formato	Confezion e di vendita	Pezzi per ciascuna confezione di vendita	Formato	Unità di misura	Quantità per formato	Confezion e di vendita	Pezzi per ciascuna confezione di vendita	Codice articolo	Catalogo produttore
1	Indicatore biologico di sterilizzazione "Spore strip" tipo ST 100 B. stearothermophilus 10*6	720	test	test	1	scatola	24							
2	Spore di B.atrophaeus e flaconi di terreno culturale con indicatore di pH per il controllo del processo di sterilizzazione a secco	200	one - dischetto flacone - terreno (pezzo)	pezzo	Flacone- dischetto: 10 unità Flacone-terreno: 1 ml	scatola	10							

Spett.le

Biolife Italiana S.r.l.

Viale Monza, 272

20128 Milano

Pec: amministrazione.biolifeitaliana@pec.it

OGGETTO: Richiesta preventivo per stipula di accordo quadro per la fornitura, mediante somministrazione periodica, di reagenti di microbiologia per 36 mesi . Importo stimato Euro 2.500,00. Oneri per la sicurezza Euro 0,00. CIG Z5E301905F

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (di seguito Arpae)- Laboratorio Multisito intende procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs 50/2016e sm.i., della fornitura di reagenti di microbiologia, non quotati in precedenti procedure.

In particolare si rende necessario l'approvvigionamento dei prodotti elencati nella scheda tecnica allegata sub A).

Le condizioni di fornitura sono disciplinate nel Capitolato speciale allegato sub B) alla presente richiesta di preventivo.

Importo stimato massimo: Euro 2.500,00 (IVA esclusa). Oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze: zero

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa contrattuale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

Il fornitore dovrà presentare offerta per una percentuale di prodotti pari al 100% degli articoli elencati nella scheda sub A, pena l'esclusione.

La mancata corrispondenza di un prodotto alle specifiche richieste dall'Agenzia sul formato o su altre caratteristiche comporterà l'esclusione di tale prodotto dall'offerta.

Il fornitore dovrà presentare la propria migliore offerta, tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il giorno 02/02/2021 all'indirizzo PEC dirigen@cert.arpa.emr.it intestando il preventivo a :

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna,
Direzione Laboratorio Multisito
Unità budget ed approvvigionamento
alla c.a. Dr.ssa Lisa Recca**

L'offerta del fornitore dovrà consistere – a pena d'esclusione- in:

Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna

Sede Legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.IVA e C.F. 04290860370

Direzione Tecnica -Direzione Laboratorio Multisito

Largo Caduti del Lavoro, 6 | 40122 Bologna pec: dirigen@cert.arpa.emr.it

- a) un documento, redatto secondo il modello “schema di dichiarazione di offerta economica” allegato C), reso disponibile dell’Amministrazione riportante il prezzo per confezione, il prezzo per unità di misura, il prezzo per fabbisogno totale per tipologia di prodotto e il prezzo totale della fornitura.
- b) Dichiarazione relativa all’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 co da 1 a 5 D.LGS. n. 50/2016 e tracciabilità flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. allegato D), reso disponibile dall’Amministrazione
- c) capitolato controfirmato per accettazione allegato sub B)

In caso di contrasto tra prezzo per confezione e prezzo unitario per unità di misura, salvo errore palesemente riconoscibile, prevarrà l’indicazione del prezzo unitario e si provvederà di conseguenza a rettificare il prezzo per confezione e il prezzo totale. E’ onere del concorrente verificare la correttezza dei calcoli eseguiti dal foglio elettronico. L’amministrazione non si assume nessuna responsabilità al riguardo.

Lo schema di dichiarazione di offerta economica è predisposto con campi calcolati in grigio che non devono essere modificati, mentre per la compilazione da parte del fornitore sono state lasciate in bianco le celle in cui dovrà essere indicato:

- **“formato”**
- **“unità di misura”**
- **“quantità di unità di misura per formato”**
- **“confezione di vendita”**
- **“pezzi per ciascuna confezione di vendita”**
- **“Codice articolo”: codice alfanumerico che contraddistingue l’articolo sui cataloghi del fornitore;**
- **“catalogo produttore”**
- **“prezzo per unità di misura”;**
- **“prezzo confezione offerto”;**
- **“prezzo per fabbisogno richiesto da Arpae”: dato dal prezzo unitario (u.m.), per formato richiesto per fabbisogno espresso da Arpae arrotondato alla seconda cifra decimale, IVA esclusa.**

Tutti i prezzi indicati nello schema di dichiarazione di offerta, allegato sub C) si intendono espressi in euro, IVA esclusa.

Qualora la società non intendesse procedere alla quotazione di un singolo articolo, non dovrà apportare alcuna indicazione sulle corrispondenti celle.

MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

La valutazione di congruità economica del preventivo di spesa e di rispondenza dell’offerta alle esigenze di Arpae sarà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, Dr. Stefano Forti.

Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell’Emilia-Romagna

Sede Legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.IVA e C.F. 04290860370

Direzione Tecnica -Direzione Laboratorio Multisito

Largo Caduti del Lavoro, 6 | 40122 Bologna pec: dirigen@cert.arpa.emr.it

Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Arpae si riserva la facoltà di non affidare la fornitura motivatamente.

L'affidamento della fornitura sarà approvato con determinazione dirigenziale della Responsabile del Laboratorio Multisito.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Stefano Forti – Responsabile Direzione Laboratorio Multisito

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO

Dott.ssa Lisa Recca Responsabile Unità budget ed approvvigionamento Laboratorio Multisito e-mail: ltrecca@arpae.it, tel 0532/234804

Distinti saluti

IL RESPONSABILE LABORATORIO MULTISITO

Dott.Stefano Forti

(documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente)

Allegati:

- All. A) Scheda prodotti
- All. B) Capitolato speciale
- All. C) Schema di dichiarazione di offerta economica
- All. D) Dichiarazione relativa all'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 co da 1 a 5 D.LGS. n. 50/2016 e tracciabilità flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna

Sede Legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.IVA e C.F. 04290860370

Direzione Tecnica -Direzione Laboratorio Multisito

Largo Caduti del Lavoro, 6 | 40122 Bologna pec: dirigen@cert.arpa.emr.it

Art. 1 - Oggetto della fornitura	2
Art. 2 - Opzioni e proroghe	2
Art.3 -Modalità di ordine	4
Art.4 -Condizioni generali di fornitura	4
Art. 5 - Fonti normative	5
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	5
Art. 7 - Caratteristiche tecniche	6
Art. 8 - Consegna	6
Art. 9 - Valutazione dei prodotti a fornitura in corso	7
Art. 10 – Corrispettivi	8
Art. 11 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	8
Art. 12- Fatturazione e pagamenti	9
Art. 13 - Penali	10
Art. 14 - Brevetti e royalties	11
Art. 15 - Risoluzione del contratto	11
Art. 16 - Recesso	12
Art. 17 - Cessione di contratto e di credito	12
Art. 18 - Subappalto	13
Art. 19 - Codice di comportamento	14
Art. 20 - Riservatezza	14
Art. 21 - Trasparenza	14
Art. 22 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).	15
Art. 23- Spese ed oneri contrattuali	15
Art. 24 - Foro competente	16

Art. 1 - Oggetto della fornitura

1. Il presente documento contiene le condizioni contrattuali per la sottoscrizione di accordo quadro per la fornitura mediante somministrazione periodica di prodotti per laboratorio di

microbiologia per i laboratori di Arpae ER.

2. Con il Fornitore aggiudicatario sarà sottoscritto un accordo quadro della durata di 36 mesi dalla data di stipula della TD per il valore di base escluse le opzioni di Euro 2.500 IVA esclusa.
3. Arpae potrà ricorrere alla fornitura oggetto dell'appalto, mediante ordini di fornitura che verranno attivati dalle singole strutture laboratoristiche di Arpae durante la durata del medesimo accordo quadro.
4. Con la stipula dell'accordo quadro, l'aggiudicatario, si impegna a rispondere ai singoli ordini di fornitura fino alla conclusione del periodo di validità, alle condizioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto.
5. L'importo complessivo indicato, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per Arpae, costituendo l'accordo quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini di fornitura).
6. Gli importi indicati sono considerati come importo massimo spendibile; nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 2 "opzioni e proroghe", l'accordo quadro verrà considerato concluso.

Art. 2 - Opzioni e proroghe

1. L' accordo quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.a) del Codice nel caso di revisione dei prezzi da concedersi su richiesta del Fornitore, decorso il primo anno di validità dell'accordo quadro; in tal caso l'indice di revisione applicabile è rappresentato dall'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell'adeguamento. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto.
2. L'importo massimo spendibile previsto per l'accordo quadro potrà essere incrementato fino ad un massimo del 12%, per un aumentato fabbisogno dei medesimi prodotti oggetto dell'accordo quadro, quantificato nel valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 63 c.3 lett. b) del D.Lgs.50/16.
3. Arpae si riserva la facoltà di ordinare al fornitore aggiudicatario, prodotti analoghi a quelli del rispettivo accordo quadro nel limite complessivo del 5% del valore dell'accordo quadro. Tali modifiche di natura non sostanziale ai sensi dell'art. 106 co.1, lett.e) del codice sono state considerate ai fini del calcolo del valore stimato dell'appalto.
4. La durata dell'accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un periodo di sei mesi, tempo stimato necessario alla conclusione delle procedure da espletare per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art.106 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto degli accordi quadro agli stessi - o più favorevoli- prezzi, patti e condizioni.
5. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
6. Il valore massimo stimato per tali opzioni e proroga è riportato nella tabella seguente :

Art.106 comma 1 lett.a) revisione ISTAT	Art. 63 comma 3 lett.b) consegne complementari fino al 12%	Art.106 comma 1 lett.e) Modifiche contrattuali fino al 5%	art.106 comma 11 Proroga tecnica per la durata di sei mesi	Importo totale opzioni e proroga
25,00	300,00	125,00	416,00	3366,00

	Capitolato speciale d'appalto	
		Pag. 3 di 12

Art.3 -Modalità di ordine

1. Ciascuna delle strutture laboratoristiche di Arpae trasmetterà gli ordini di fornitura, emessi in formato elettronico, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di digitalizzazione del ciclo passivo degli acquisti.
2. Lo strumento organizzativo interoperabile che sarà utilizzato per la gestione degli ordini attuativi, dei documenti di trasporto e delle fatture è quello dell'Agenzia Regionale Intercent-ER attraverso il Nodo Telematico di Interscambio (NoTIER) a cui il Fornitore aggiudicatario dovrà registrarsi.
3. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloqui, regole tecniche ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio NoTI-ER.

Art.4 -Condizioni generali di fornitura

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.
3. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpae, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
6. Arpae è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendo a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.
7. Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpae da ogni responsabilità ed onere.

Art. 5 - Fonti normative

L'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente capitolato è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole del presente capitolato e dall'accordo quadro ivi richiamati, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti
3. Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
7. Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità

Art. 7 - Caratteristiche tecniche

Tutti i prodotti offerti devono

- a) essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
- b) essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione durante le fasi di trasporto;
- c) riportare in modo chiaramente leggibile il lotto di produzione, nonché tutte le diciture richieste dalla vigente normativa, sui recipienti o confezionamenti primari e sui DDT (documenti di trasporto).
- d) essere corredati dalle specifiche schede di sicurezza, che devono essere prodotte conformemente a quanto definito dal regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Art. 8 - Consegna

1. Per l'esecuzione degli Ordini di fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati:

Sede Laboratorio Multisito Bologna

Via Francesco Rocchi, 19 – 40138 BO

Tel 051 396211- 051 396221 / 051 396218 / 051 396224

Fax 051 396309

Sede Laboratorio Multisito Ravenna

Via Alberoni, 17-19 – 48100 RA

Tel 0544 210611 Fax 0544 210658

Sede Laboratorio Multisito Reggio Emilia

Via Amendola, 2 – 42100 RE

Tel 0522 336074 Fax 0522 330546

2. Le consegne dei prodotti si intendono comprensive delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano". Le consegne dovranno essere effettuate a cura del Fornitore presso le sede ordinanti, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi.
3. Al Fornitore non saranno riconosciute spese di spedizione per ordini il cui importo sia superiore a euro 200,00 (Importo Minimo di Consegna).
4. Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpae Emilia-Romagna; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore o dal corriere indicato dal Fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.
5. L'ordine dovrà essere evaso entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di invio.
6. La merce deve essere consegnata in base agli ordini di fornitura, di volta in volta dalle Strutture di Arpae ER. Il Fornitore si impegna a dare riscontro a ciascun ordine ricevuto, mediante specifica conferma d'ordine.
7. Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

Art. 9 - Valutazione dei prodotti a fornitura in corso

1. All'atto della consegna la merce dovrà essere accompagnata da una distinta con l'esatta indicazione della quantità del tipo di prodotto e del riferimento agli estremi dell'ordine. Di norma al ricevimento verrà effettuato un controllo amministrativo tra i numeri dei colli dichiarati e le tipologie di prodotto, confrontando il Documento Di Trasporto con i colli consegnati. Arpae – attraverso personale incaricato del Laboratorio - si riserva la facoltà di verificare la qualità, e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato entro 30 giorni dalla consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità della merce".
2. I prodotti che non risultassero conformi a quanto previsto nel contratto, saranno rifiutati da Arpae e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 15 giorni senza alcun aggravio di spesa.
3. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale "mancata consegna" e Arpae avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dall'articolo "Penali".
4. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

Art. 10 – Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
6. Decorso il primo anno dalla sottoscrizione del contratto, su richiesta del fornitore, da far pervenire entro 30 giorni dalla scadenza del primo anno contrattuale, verrà riconosciuto l'adeguamento dei prezzi in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi). In particolare detto aggiornamento verrà calcolato sulla base della differenza percentuale rilevata tra il mese di inizio dell'esecuzione e il medesimo mese dell'anno successivo.

Art. 11 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
3. L'esecuzione delle transazioni, discendenti dal presente accordo quadro, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 12- Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture dovranno essere emesse, a cura del Fornitore, per ogni ordine di fornitura.
2. Le fatture dovranno essere intestate ad Arpae Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 - Bologna C.F./P.I.04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.
3. Le fatture devono pertanto riportare:
 - numero e data fattura
 - ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
 - oggetto della fornitura
 - importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
 - scadenza della fattura
 - CIG
 - qualsiasi altra informazione necessaria.
4. Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae UFFRF4,

- reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it.
5. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.
 6. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal "termine per l'accertamento della conformità della merce" di cui al precedente articolo 9 o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.
 7. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.
 8. Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
 9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpae le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 13 - Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, termini di consegna dei prodotti, termini di consegna delle schede di sicurezza, termine per la sostituzione dei prodotti non conformi), Arpae potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille del valore complessivo del lotto aggiudicato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore da Arpae contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura, oltre tale limite, Arpae ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
5. Arpae potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 14 - Brevetti e royalties

1. Il Fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei servizi previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpae da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei

materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente capitolato e nelle norme di legge, Arpae potrà risolvere l'accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In ogni caso Arpae potrà risolvere di diritto l'accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
 - grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali imputabile al fornitore, documentato da almeno tre contestazioni ufficiali;
 - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 - in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae;
 - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - nei casi e modi previsti dall'art. 108 d.lgs. n. 50/2016.
3. In caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di posta elettronica certificata da Arpae, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
4. La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.

Art. 16 - Recesso

Arpae ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

2. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpae.

In caso di recesso da parte di Arpae, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Art. 17 - Cessione di contratto e di credito

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Arpae nelle forme di legge. Si applicano alle cessioni di credito le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Art. 18 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ai limiti del 40% dell'importo contrattuale.
2. Il subappalto è autorizzato da Arpae, se previsto dal fornitore in sede di offerta. Il Fornitore si impegna a depositare presso Arpae, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, Arpae procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
4. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Arpae, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, d.lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
10. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto.
11. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto da Arpae. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà di Arpae risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Art. 19 - Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpae /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali (www.arpae.emr.it).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi, Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 20 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

	Capitolato speciale d'appalto	
		Pag. 11 di 12

Art. 21 - Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

1. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
2. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
3. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 22 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, dirgen@cert.arpa.emr.it Centralino 051- 6223811), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del contraente e del contratto effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae Emilia-Romagna o dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente consentiti dall'interessato o previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza ad Arpae è presentata contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all'indirizzo dpo@arpae.it presso Arpae.

	Capitolato speciale d'appalto	
		Pag. 12 di 12

Art. 23- Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

Art. 24 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Arpae Emilia-Romagna sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

PRODOTTI PER LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA																
IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 2.200,00 (IVA ESCLUSA)								PERCENTUALE DI PRODOTTI RICHIESTA: 100%								
POS	DESCRIZIONE PRODOTTO	Fabbisogno totale triennale Arpae (per u. m.)	Formato richiesto					Formato offerto per confezione						Prezzo unità di misura	Prezzo offerto per confezion e di vendita	Prezzo totale (prezzo per unità di misura per fabbisogno totale triennale)
			Pezzo			Confezione di vendita	Pezzi per ciascuna confezione di vendita	Pezzo				Codice articolo	Catalogo produttore			
			Formato	Unità di misura	Quantità di u.m. in ciascun formato			Formato	Unità di misura	Quantità di u.m. in ciascun formato	Confezione di vendita					
1	Indicatore biologico di sterilizzazione "Spore strip" tipo ST 100 B.stearothermophilus 10*6	720	test	test	1	scatola	24									
2	Spore di B.atrophaeus e flaconi di terreno colturale con indicatore di pH per il controllo del processo di sterilizzazione a secco	200	flacone - chetto flacone - terreno (pezzo)	pezzo	Flacone-dischetto: 10 unità di misura Flacone-terreno: 1 ml	scatola	10									
Totale complessivo Euro IVA esclusa																

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante o procuratore speciale della società _____, nell'accettare espressamente tutte le condizioni specificate negli atti di gara, dichiara altresì: che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto è : _____; che i costi della manodopera per la realizzazione della fornitura e dei servizi accessori ammontano ad Euro _____ il CCNL applicato agli operatori impiegati è il seguente _____

PRODOTTI PER LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA																	
IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 2.200,00 (IVA ESCLUSA)								PERCENTUALE DI PRODOTTI RICHIESTA: 100%									
POS	DESCRIZIONE PRODOTTO	Fabbisogno totale triennale Arpae (per u.m.)	Formato richiesto					Formato offerto per confezione							Prezzo unità di misura	Prezzo offerto per confezion e di vendita	Prezzo totale (prezzo per unità di misura per fabbisogno totale triennale)
			Pezzo					Pezzo									
			Formato	Unità di misura	Quantità di u.m. in ciascun formato	Confezion e di vendita	Pezzi per ciascuna confezione di vendita	Formato	Unità di misura	Quantità di u.m. in ciascun formato	Confezione di vendita	Pezzi per ciascuna confezione di vendita	Codice articolo	Catalogo produttore			
1	Indicatore biologico di sterilizzazione "Spore strip" tipo ST 100 B.stearothermophilus 10^6	720	test	test	1	scatola	24	test	test	1	scatola	24	9100110		2,00 €	48,00 €	1.440,00 €
2	Spore di B.atrophaeus e flaconi di terreno colturale con indicatore di pH per il controllo del processo di sterilizzazione a secco	200	flacone - dischetto flacone - terreno (pezzo)	pezzo	Flacone- dischetto: 10 unità di misura Flacone-terreno: 10 x 1 ml	scatola	10	flacone - dischetto flacone - terreno (pezzo)	pezzo	Flacone- dischetto: 10 unità di misura Flacone-	scatola	10	9100200		3,68 €	36,75 €	735,00 €
Totale complessivo Euro IVA esclusa									2.175,00 €								

Il sottoscritto Mariagrazia Brunelli, nella qualità di legale rappresentante o procuratore speciale della società BIOLIFE ITALIANA SRL, nell'accettare espressamente tutte le condizioni specificate negli atti di gara, dichiara altresì: che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto è : € 43,50; che i costi della manodopera per la realizzazione della fornitura e dei servizi accessori ammontano ad Euro€ 87,00 il CCNL applicato agli operatori impiegati è il seguente CHIMICI

N. Proposta: PDTD-2021-127 del 17/02/2021

Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito

OGGETTO: Laboratorio Multisito. Affidamento diretto della fornitura di reagenti di microbiologia, mediante somministrazione periodica per la durata di 36 mesi nell'ambito di Accordo Quadro alla società Biolife Italiana S.r.l. CIG Z5E301905F. Importo euro 2.200,00 + IVA 22%. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Recca Lisa, Responsabile Amministrativo/a di Laboratorio Multisito, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 17/02/2021

Il/La Responsabile Amministrativo/a
